

Nuove disposizioni per l'assegnazione dei carburanti agevolati in agricoltura per l'anno 2009

Riferimenti normativi

DM 14 dicembre 2001 n. 454 – Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

L.r. 21 novembre 1996 n. 87 – Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli.

L.r. 8 luglio 1999 N. 17 – Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura.

L.r. 13 novembre 2006 n. 35 – Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006 n. 14. Art. 24.

L.r. 23 aprile 2007 n. 9 – Legge finanziaria per l'anno 2007. Art. 11

1. Procedure di anticipo di assegnazione di carburanti agricoli agevolati

I soggetti aventi titolo al beneficio fiscale potranno richiedere un anticipo sulla propria assegnazione di carburante agricolo agevolato per l'anno di riferimento.

Per usufruire dell'anticipo non sarà necessario validare il proprio fascicolo aziendale; occorrerà dichiarare, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, i consumi dell'anno precedente e le relative rimanenze in azienda presso il CAA dove è stato depositato il proprio fascicolo aziendale o presso l'ufficio UMA di competenza (procedure di verifica).

L'anticipo potrà essere disposto fino ad un massimo del 50% del carburante consumato l'anno precedente, sulla base dei relativi dati presenti a sistema nell'anagrafe delle aziende agricole alla data della richiesta. Il saldo potrà essere effettuato in un secondo momento, durante l'anno, previa validazione del proprio fascicolo aziendale.

Non possono usufruire dell'anticipo i contoterzisti e i beneficiari misti "contoterzi/conto proprio".

2. Procedure di assegnazione in unica soluzione di carburanti agricoli agevolati

Per tutti i soggetti aventi titolo al beneficio fiscale rimane comunque valida la possibilità di ottenere l'assegnazione in unica soluzione, previa validazione del fascicolo aziendale e verifica dei consumi dell'anno precedente, entrambi da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.

La validazione del fascicolo aziendale deve essere eseguita presso il CAA dove lo stesso è stato depositato.

In mancanza di validazione del fascicolo e nel caso in cui non siano intercorse variazioni di consistenza aziendale, l'assegnazione può essere determinata sulla base dell'ultima dichiarazione aziendale presente a sistema se riferita all'anno precedente e appositamente sottoscritta da parte del beneficiario. Tale dichiarazione può essere rilasciata anche presso gli Uffici provinciali UMA che quindi possono procedere alla verifica dei consumi dell'anno precedente e all'assegnazione di carburante per l'anno in corso.

3. Procedure di registrazione dei prelievi di carburanti agricoli agevolati.

Le procedure di registrazione dei prelievi di carburante agricolo agevolato sono a carico degli esercenti dei depositi e si effettuano mediante accesso autorizzato e *on line* a uno specifico applicativo inserito all'interno del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

Gli esercenti dei depositi sono tenuti, al momento della consegna di carburante presso il beneficiario, a rilasciare allo stesso il documento che riporta il o i prelievi effettuati nel corso

dell'anno e, in carattere evidenziato, l'ultimo prelievo effettuato. L'ultimo documento emesso sostituisce il precedente e sarà cura del beneficiario conservarlo.

In ogni momento comunque il beneficiario potrà ottenere una stampa riepilogativa (contenente informazioni circa i prelievi effettuati, le relative date, i relativi quantitativi, i relativi depositi, l'assegnazione base e il quantitativo ancora da prelevare) presso il proprio CAA, l'ufficio UMA di appartenenza o collegandosi direttamente alla pagina web del SIAP nella sezione relativa alla propria azienda.

La registrazione del prelievo di carburante è attestata dal documento riepilogativo emesso dal deposito ed è quindi cura del beneficiario richiederne la stampa ad ogni consegna di carburante.